

## **STATUTO**

**Sud Est Barese Società Consortile a responsabilità limitata**

# **BOZZA STATUTO**

## **Titolo I – denominazione – durata – sede – scopo ed oggetto**

### **Art. 1) - (denominazione)**

È costituita, a norma dell'art 2615-ter del Codice Civile una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione "Sud Est Barese Società consortile a responsabilità limitata".

### **Art. 2) - (sede)**

La società ha sede legale nel comune di Mola di Bari.

La sede sociale potrà essere trasferita nell'ambito dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che ne darà comunicazione al registro delle imprese ai fini dei conseguenti adempimenti pubblicitari.

Potranno, inoltre, essere istituite, modificate e soppresse filiali, succursali sedi secondarie e depositi in tutto il territorio nazionale ed estero.

### **Art. 3) - (Scopo ed oggetto)**

La Società, che persegue finalità di interesse pubblico e non ha fini di lucro, in coerenza con le finalità consortili istituzionali e quale configurazione giuridica del Gruppo di Azione Locale, è costituito per l'attuazione, in generale, di strategie di sviluppo locale, ed ha come scopo prioritario la valorizzazione del territorio ricompreso nei confini amministrativi dei Comuni costituenti e/o successivamente aderenti, attraverso la promozione, valorizzazione ed il sostegno dei fattori di sviluppo economico, sociali ed occupazionali entro l'area geografica c.d. "SUD EST BARESE", già indicata nel Progetto di Sviluppo Locale dell'area del Gruppo di Azione Locale (G.A.L.). Pertanto la società consortile si propone di sviluppare le politiche previste dall'Asse IV – attuazione dell'approccio Leader nel programma di sviluppo rurale della regione Puglia 2007 – 2013, anche secondo quanto disposto dalle direttive della Regione Puglia e dell'Unione Europea, per i territori compresi nei seguenti Comuni della provincia di Bari: Acquaviva delle Fonti, Casamassima, Conversano, Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano.

In particolare, l'attività della società è diretta, nel territorio di competenza, all'attuazione di strategie di sviluppo sostenibile integrate, di elevata qualità, concernenti la

sperimentazione di nuove forme di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, di potenziamento dell'ambiente economico, l'innovazione e la qualificazione del sistema produttivo locale al fine di contribuire a creare posti di lavoro e di miglioramento della capacità organizzativa delle rispettive comunità. Tale attività si articola in tre azioni progettuali che si sviluppano nell'ambito di riferimento tenendo conto di quanto previsto dalle normative regionali, azionali e comunitarie:

- a) Sostegno a strategie pilota di sviluppo rurale, a carattere territoriale e integrato, fondate su un approccio ascendente e sul partenariato orizzontale;
- b) Sostegno a forme di cooperazione interterritoriale, transnazionale e transfrontaliera;
- c) Disponibilità a partecipare alla creazione di reti tra tutti i territori rurali della comunità europea e tra gli operatori dello sviluppo rurale.

Le sue finalità sono ispirate a principi di democrazia e di pari opportunità tra uomini e donne, soprattutto giovani.

La società sostiene e promuove il rafforzamento e la valorizzazione del coinvolgimento degli attori del territorio e la partecipazione dei soggetti privati, garantendo la loro adeguata presenza nella costituzione del partenariato e nella composizione degli organi decisionali.

L'attività sociale sarà riferita ai principali temi unificanti individuati, quali:

- a. la valorizzazione delle risorse produttive locali e realizzazione dei relativi circuiti;
- b. il miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali, attraverso la fornitura di servizi di prossimità alle popolazioni con particolare riguardo alle fasce deboli (donne, giovani, disabili)

con lo scopo di perseguire i seguenti obiettivi operativi:

- c. Valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale e culturale;
- b. Agricoltura ed attività connesse ed affini, agriturismo e turismo rurale;
- c. Animazione, comunicazione e sensibilizzazione dello spazio economico-sociale e civile di competenza nonché dello spazio rurale;
- d. Concorso allo sviluppo e al miglioramento della qualità della vita delle zone rurali;

- e. Concorso al miglioramento e allo sviluppo dell'ambiente economico e sociale;
- f. Sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali e del terziario e società cooperative;
- g. Caratterizzazione, valorizzazione, promozione e commercializzazione dei prodotti relativi con valenza prioritaria per quelli naturali, tipici ed originali;
- h. Sostegno ed incentivazione alla creazione ed allo sviluppo di attività agricole connesse, affini e collaterali, turistiche, artigianali, industriali e del terziario;
- i. Formazione professionale ed ausili all'occupazione compresi i servizi di sostituzione temporale e di accompagnamento;
- j. Ricerche di mercato ed altre attività di promozione e valorizzazione, nonché servizi collettivi anche informatici e telematici;
- l. Studi, consulenze e ricerche, nonché ogni altra attività connessa, complementare e/o affine alle precedenti.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società, nel rispetto delle competenze istituzionali degli Enti Soci ed in raccordo con i medesimi, attiverà tutti quei soggetti, strumenti ed interventi utili per favorire la crescita e l'integrazione dei diversi fattori dello sviluppo.

A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo potrà inoltre:

- a) elaborare e realizzare il Programma di Sviluppo Locale (PSL) come definito nel Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Puglia intraprendendo tutte le attività previste dal comitato promotore G.A.L. Sud Est Barese, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia e nell'attuazione della misura 410 "strategie di sviluppo rurale" dell'Asse 4 - "attuazione dell'impostazione LEADER";
- b) acquisire (in proprietà, in concessione, in gestione) e trasformare per il mercato (vendita, locazione anche finanziaria, gestione) aree e immobili destinati o destinabili all'insediamento di attività agricole, agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali, direzionali e turistiche;

- c) partecipare, anche a tempo determinato, a Società di scopo finalizzate ad attivare iniziative economico-territoriali di interesse generale, di ambiti sottratti o resi limitativi all'intervento dei privati;
- d) realizzare e/o partecipare ad iniziative volte a promuovere la nascita e l'avviamento di nuove imprese, con priorità per le aziende innovative e per quelle interessanti le aree economicamente più deboli nel territorio di competenza;
- e) predisporre studi, attivare ricerche e gestire progetti volti alla valorizzazione ed alla promozione delle risorse naturali, culturali, economiche ed imprenditoriali del territorio, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni imprenditoriali, la Regione, le Università e gli Istituti di Ricerca, allo scopo, fra l'altro, di contribuire ad elevare ulteriormente la competitività del territorio nel contesto nazionale ed internazionale;
- f) proporre e gestire, per conto dei soci, progetti Integrati di Sviluppo Locale in genere quali, anche, Patti Territoriali, Piani Speciali d'Area, Piani e Gruppo di Azione Locale di cui all'Iniziativa Comunitaria Leader, Sistemi Turistici Locali (STL);
- g) erogare e gestire, per conto dei soci, servizi alla progettazione e piani di fattibilità.

La Società, inoltre, nell'ambito delle richiamate strategie di sviluppo locale e rurale, fornirà i servizi generali oggetto di tali strategie e potrà rappresentare i soci consorziati per tutte le attività ad essi riferibili. Essa potrà accedere senza limiti di sorta a tutte le forme di finanziamento pubblico e privato della propria attività.

La Società, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà compiere ogni e qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e valutaria, compreso il rilascio di garanzie reali e/o personali e potrà assumere interesse e partecipazione, anche indirette, in altri organismi societari, cooperativistici e consortili aventi finalità analoghe, affini e/o complementari alle proprie.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società, nel rispetto delle competenze istituzionali degli Enti Soci ed in raccordo con i medesimi, attiverà tutti quei soggetti, strumenti ed interventi utili per favorire la crescita e l'integrazione dei diversi fattori dello sviluppo.

Resta comunque escluso l'esercizio di quelle attività professionali per cui è prevista

l'iscrizione in appositi albi, per le quali la Società potrà effettuare apposite convenzioni con professionisti abilitati ed i loro studi.

Concluso il periodo di valenza del Piano di Sviluppo Rurale - P.S.R. - 2007-2013, la Società potrà continuare ad operare per il raggiungimento dello scopo sociale attraverso l'impiego di risorse proprie o messe a disposizione da altri soggetti pubblici e/o privati.

#### **Art. 4) - (durata)**

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci. La società potrà essere sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 codice civile.

### **Titolo II – soci - capitale sociale**

#### **Art. 5) – ( requisiti dei soci)**

Possono essere soci della società consortile tutti i soggetti, con personalità fisica o giuridica, che abbiano interesse ad operare nell'area dei comuni di Acquaviva delle Fonti, Casamassima, Conversano, Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano, sia pubblici che privati, ivi compresi Enti, Associazioni e Ordini professionali, e più specificatamente:

1. Amministrazioni Comunali
2. Organizzazioni professionali agricole
3. Soggetti pubblico-istituzionali
5. Soggetti portatori di interessi collettivi economico produttivi
6. Soggetti portatori di interessi singoli

#### **Art. 6) - (perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde, oltre per trasferimento della partecipazione, con il recesso, la esclusione e la estinzione.

#### **Art. 7) - (recesso del socio)**

Il diritto di recesso è esercitato dai soci, che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, con preavviso di almeno dodici mesi e comunque non prima di due anni dalla costituzione della società o dall'ingresso in società, nei seguenti casi:

- a) cambiamento dell'oggetto sociale o del titolo della società;
- b) fusione o scissione;

- c) trasferimento della sede legale all'estero;
- d) la proroga del termine di durata della società e se la durata della società diventa a tempo indeterminato;
- e) negli aumenti di capitale in denaro con offerta di partecipazioni esclusivamente a terzi;
- f) nel caso di modifica dei diritti attribuiti ai soci riguardanti l'amministrazione della società;
- g) la revoca dello stato di liquidazione;
- h) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
- i) l'introduzione o la rimozione di nuovi vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- j) nei casi di rinuncia al diritto di opzione e di rinuncia ai versamenti per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

Il recesso deve essere esercitato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al consiglio di amministrazione della società. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione giunge presso la sede della società.

Al recesso, come negli altri casi di liquidazione della quota sociale, consegue il solo rimborso di un importo pari alla differenza tra quanto versato a titolo esclusivo di capitale sociale, al netto delle perdite della società, e le spese ed oneri a sostenersi dalla società per l'attuazione del recesso, nei limiti di quanto effettivamente versato.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla data di efficacia del recesso stesso. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, sempre nel rispetto del limite di partecipazione al capitale sociale degli enti pubblici.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, resta privo di efficacia se la delibera che lo ha legittimato viene revocata o se viene deliberato lo scioglimento della società.

#### **Art. 8) - (esclusione dei soci)**

Possono essere esclusi, con deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione, i soci:

- a) che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni e, in genere, alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali quando l'inadempimento sia di particolare gravità;
- b) che compiano atti gravemente pregiudizievoli per gli interessi e le finalità della società consortile, o in contrasto con le finalità della stessa società;
- c) che abbiano cessato la propria attività, siano stati posti in liquidazione, siano stati dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del recesso.

#### **Art. 9) - (capitale)**

Il capitale è di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) ed è diviso in quote che possono essere di diverso ammontare, ma ciascuna comunque non inferiore ad € 100,00 ovvero a multipli di €100,00, non ulteriormente frazionabile, e con la limitazione in capo a ciascun socio entro il valore massimo detenibile/conseguibile pari al 8% del capitale sociale.

Il capitale sociale non potrà essere inferiore a € 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero).

Ciascun sottoscrittore è titolare di una sola partecipazione il cui valore nominale varia in funzione del capitale sottoscritto; la quota è indivisibile, nominativa ed individuale, trasferibile soltanto per intero, non essendo consentita l'alienabilità parziale – con le previsioni ed entro i limiti di cui al presente statuto - e dà ai loro titolari diritti sociali in misura proporzionale alla loro partecipazione.

Il capitale può essere aumentato, oltre che con danaro, con tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica; si applica la disciplina prevista dalla legge.

Laddove ricorra la fattispecie prevista dall'art. 2464, VI comma, c.c., la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

In caso di mancata esecuzione dei conferimenti si applica la disciplina prevista dall'art. 2466 c.c.. E' consentita, nell'ipotesi di cui al II comma del citato articolo, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, la vendita all'incanto.

Nel caso di pegno o sequestro della quota si applica l'art. 2352 cod. civ.

Possono far parte della Società Enti pubblici, anche territoriali, Soggetti interamente controllati o di diretta emanazione di Enti pubblici, sino ad un massimo del 49% dell'intero capitale sociale; la restante maggioritaria parte del capitale sociale è riservata ad Associazioni di categoria, soggetti (persone fisiche e persone giuridiche, enti morali, fondazioni, ONLUS, consorzi, cooperative, associazioni di volontariato, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, camere di commercio, associazioni ambientaliste ecc...) ed Organismi imprenditoriali di diritto privato ed Associazioni di operatori economici, sociali e culturali, in attività che si riconoscano nelle finalità perseguite dalla Società e siano in grado di contribuire fattivamente al loro perseguimento.

#### **Art. 10) - (titoli di debito)**

La società può emettere titoli di debito. La competenza è attribuita all'assemblea dei soci a norma dell'art. 2479-bis, con delibera che deve essere approvata da tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Il verbale è redatto da notaio. La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli la società può modificare, nelle forme previste per l'emissione, tali condizioni e modalità.

#### **Art. 11) - (aumento del capitale)**

Il capitale è destinato al raggiungimento dello scopo sociale. Esso potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci. In caso di aumento effettivo del capitale sociale le quote dovranno essere offerte in opzione ai soci in proporzione al valore della quota da ciascuno di essi posseduta. Nel caso in cui alcuno dei soci non

intendesse sottoscrivere l'aumento deliberato, le quote di sua spettanza dovranno essere offerte in prelazione ai restanti soci in proporzione all'ammontare delle loro quote. Per la sottoscrizione delle quote deve essere attribuito, a mezzo comunicazione fax o posta elettronica o pubblicato sul sito internet della società, ai soci un termine non inferiore a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato agli stessi che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. Il socio che intenda sottoscrivere quote inopinate dagli altri soci deve farne richiesta alla società entro il termine di cui sopra.

La delibera dei soci o la decisione dell'organo amministrativo di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fino a quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

Resta in ogni caso salvo il limite di partecipazione sopra indicati.

I soci possono prevedere nella delibera assembleare di aumento del capitale sociale che l'aumento stesso sia attuato anche mediante offerta a terzi di quote di nuova emissione, salvo che nel caso previsto dall'art. 2482 ter del codice civile. Se la delibera di aumento prevede che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, i soci che non hanno consentito alla decisione hanno il diritto di recesso da esercitarsi ai sensi del successivo art. 12.

Ai sensi dell'art. 2481 del C.C. all'organo amministrativo spetta la facoltà di aumentare il capitale sociale non più di tre volte in ciascun esercizio sociale per un ammontare massimo ad una volta il valore nominare del capitale sociale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento. In tale caso, l'organo amministrativo può escludere il diritto dei soci a sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni dagli stessi possedute, nel caso in cui le quote di nuova emissione vengano offerte a terzi.

In caso di aumento del capitale sociale con ingresso di nuovi soci i costi notarili ed accessori potranno essere a carico dei nuovi soci.

#### **Art. 12 (Riduzione del capitale sociale)**

Il capitale sociale può essere ridotto nei casi e secondo le modalità di legge tramite delibera dell'assemblea dei soci da assumere con la maggioranza prevista dall'art. 17

comma primo.

In caso di riduzione del capitale per perdite che incidono sul capitale sociale stesso per oltre un terzo, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea dei soci, della documentazione indicata dall'art. 2482bis comma 2 del codice civile e precisamente della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio sindacale (del Revisore), se nominato.

Spetta comunque ai soci il diritto ad ottenere dalla società, nel periodo che intercorre dalla data di convocazione e sino alla data fissata per l'assemblea, copia dei suddetti documenti.

I costi notarili ed accessori in caso di recesso ed esclusione saranno a carico del socio recedente o escluso.

#### **Art. 13) - (cessione quote)**

Il trasferimento, che non può essere parziale, della partecipazione a terzi è subordinato al gradimento che deve essere espresso dall'organo amministrativo.

L'organo amministrativo può opporsi al trasferimento solo nei confronti di soggetti che non abbiano i requisiti per divenire soci ovvero non possano riconoscersi nelle finalità perseguite dalla Società e non siano in grado di contribuire fattivamente al loro perseguimento

A tal fine, il socio che intende cedere in tutto o in parte la propria partecipazione deve inviare comunicazione scritta all'organo amministrativo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale siano contenute le generalità del potenziale acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire.

L'organo amministrativo deve indicare i motivi per quali eventualmente è negato il gradimento. La decisione deve essere comunicata al socio trasferente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i successivi 45 giorni dal ricevimento della proposta di trasferimento; in assenza di risposta nel termine suddetto il gradimento si intende concesso e il socio potrà trasferire la sua partecipazione al soggetto indicato nella proposta di trasferimento.

In caso di gradimento comunque affermativo e quindi di trasferibilità della partecipazione, agli altri soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Per l'esercizio del diritto di prelazione si adottano le seguenti modalità:

- a) Il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve comunicare la propria offerta tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'organo amministrativo presso la sede della società; l'offerta deve includere i dati del socio che intende cedere la partecipazione, le condizioni della cessione ed in particolare la percentuale di partecipazione oggetto di cessione, il prezzo, le condizioni di pagamento ed ogni altra indicazione ritenuta utile e opportuna;
- b) l'organo amministrativo, entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della raccomandata comunica tramite raccomandata posta elettronica o a mezzo fax l'offerta agli altri soci, ciascuno presso l'indirizzo di posta elettronica o numero di fax riportato nel Libro Soci;
- c) il socio interessato all'acquisto deve, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione lui inviata dall'organo amministrativo far pervenire all'organo amministrativo stesso presso la sede della società la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A.R.;
- d) l'organo amministrativo comunica al socio offerente, presso l'indirizzo riportato nel Libro Soci, tramite lettera raccomandata A.R., nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine indicato alla lettera c), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (nonché delle eventuali modalità da seguire qualora la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti);
- e) se il diritto di prelazione è esercitato da più soci, la partecipazione offerta spetta a questi in misura proporzionale alle partecipazioni già possedute da ciascuno di loro;
- f) in caso di mancato esercizio della prelazione da parte di qualcuno degli aventi diritto, il diritto a lui spettante va ad accrescere automaticamente e proporzionalmente il diritto di quei soci che invece intendono avvalersene;

g) il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione che fosse offerta;

h) nel caso in cui nessuno dei soci provveda ad esercitare il diritto di prelazione, il socio offerente è libero di trasferire a terzi diversi dai soci la partecipazione offerta in vendita;

i) il diritto di prelazione è esercitato per il prezzo indicato dall'offerente; se uno qualsiasi dei soci, che abbia manifestato nei termini e secondo le modalità sopra indicate l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione, ritenga eccessivo il prezzo, il prezzo della cessione sarà determinato di comune accordo tra il socio offerente e il socio che ha esercitato il diritto di prelazione. Qualora le parti non si accordassero entro 15 giorni successivi alla comunicazione dell'esercizio del diritto di prelazione, il prezzo sarà determinato sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Presidente del tribunale su domanda della parte più diligente. In sede di valutazione del prezzo della partecipazione, l'esperto dovrà tener conto delle seguenti circostanze: l'ultimo bilancio approvato e le poste di patrimonio netto;

j) il diritto di prelazione compete ai soci nell'ipotesi di trasferimento di nuda proprietà della partecipazione, ma non in caso di costituzione di pegno o di usufrutto;

k) il diritto di prelazione spetta ai soci in caso di trasferimento del diritto di opzione;

l) la cessione della partecipazione e del diritto di opzione può essere effettuata in assenza delle formalità ora indicate se il socio che intende cedere la propria partecipazione ha ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

#### **Art. 14) – ( versamenti e finanziamenti soci)**

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate a copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di

qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.

In sede di prima costituzione i soci, a richiesta dell'organo amministrativo, sono tenuti al versamento di un contributo per spese di avviamento pari al 10% del valore della quota sottoscritta

### **Titolo III – Assemblea dei soci e regolamenti interni**

#### **Art. 15) – (l'assemblea dei soci)**

L'assemblea decide sulle materie ad essa riservate da norme inderogabili di legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci titolari di almeno un quarto delle partecipazioni sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, destinazione degli avanzi di gestione e decisioni conseguenti;
- b) la nomina e/o revoca dell'organo amministrativo e del direttore generale determinandone eventuali compensi e indennità;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale e/o del revisore, determinandone eventuali compensi;
- d) le modifiche del presente statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la riduzione del capitale per perdite ai sensi dell'art. 2482 bis e la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale in base all'art. 2482 ter del codice civile.

#### **Art. 16) - (Convocazione e validità delle deliberazioni)**

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo sia presso la sede sociale, sia altrove, purché in Puglia.

Sono valide tuttavia le assemblee, anche non convocate, quando ad esse partecipino l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori o sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Il socio con diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare tramite delega

scritta da un terzo anche non socio. La delega che viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. Ogni delegato non può ricevere più di una delega.

L'assemblea deve essere convocata nei casi previsti dalla legge, dall'atto costitutivo, quando gli amministratori, o uno di essi, lo ritengano opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.

Ogni socio, salvo versi in particolari ipotesi previste dalle legge, ha diritto al voto in assemblea. Il voto del socio vale in proporzione alla sua quota di partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultino regolarmente iscritti nel competente Registro delle Imprese.

Non possono, inoltre, partecipare alle assemblee dei soci, i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

La convocazione delle assemblee sarà fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica o fax da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, nel domicilio risultante dal libro soci. Nella lettera dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nel caso in cui nell'adunanza di prima convocazione l'assemblea non risulti validamente costituita.

In caso di convocazione tramite fax o posta elettronica, l'avviso viene spedito al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica del socio da questi espressamente comunicato alla società e che risulta dal Libro soci.

L'assemblea può riunirsi, anche in forma totalitaria, mediante videoconferenza tra la sede sociale e i vari luoghi audio/video collegati, indicati a cura della società nell'avviso di convocazione. I partecipanti, aventi diritto alla votazione o alla semplice

partecipazione all'assemblea, dovranno essere identificati dal presidente della stessa che avrà il compito di verificare la validità delle deleghe, la possibilità di intervento in tempo reale da parte di tutti gli aventi diritto, la regolarità della costituzione e della votazione nei vari luoghi audio visivi collegati. La validità delle deliberazioni adottate dall'assemblea in video conferenza è subordinata alla possibilità data a tutti i partecipanti, aventi diritto, di seguire e intervenire in tempo reale alla discussione e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e il segretario o il notaio, nei casi in cui alla stessa partecipi anch'esso.

**Art. 17) - (presidenza dell'assemblea)**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o in sua assenza, dal vice presidente; in assenza del vice presidente, essa è presieduta dall'amministratore più anziano o in caso di sua rinuncia, da persona designata dall'assemblea. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea. Nei casi di legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente. Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta i risultati delle votazioni.

**Art. 18) - (maggioranze)**

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nei casi previsti al punto 15 alle lettere d) ed e), l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti e in ogni caso con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Il voto del socio vale in proporzione alla sua quota di partecipazione.

**Art. 19) – (seconda convocazione)**

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione; questo non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti

e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per le decisioni di cui al capo VII, sezione V, capo VIII e capo X del libro V del codice civile, per le quali occorreranno le medesime maggioranze di cui al precedente articolo 18.

**Art. 20) – (regolamenti interni)**

Il funzionamento tecnico-amministrativo-societario della Società, i rapporti tra i soci, sia nei confronti della Società, che tra di loro, potranno essere disciplinati da un o più regolamenti interni da approvarsi dalla assemblea dei soci.

Nei regolamenti interni potranno essere, anche, disciplinate le penalità a carico dei soci inadempienti rispetto agli obblighi stabiliti nello statuto e con le delibere, in relazione al danno derivante dal loro comportamento. In particolare saranno stabilite le misure minime e massime delle dette penalità tenuto conto della gravità e della diversità delle inadempienze.

**Titolo IV – amministrazione**

**Art. 21) - (organo amministrativo)**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, di cui:

- n. tre componenti espressione dei soggetti pubblici;
- n. uno componenti espressione delle organizzazioni professionali agricole;
- n. due componenti espressione di soggetti portatori di interessi collettivi economico produttivi;
- n. uno componente espressione di soggetti portatori di interessi singoli

Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile e possono essere scelti tra i non soci.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. E' ammessa la rieleggibilità.

L'organo amministrativo deve tassativamente essere composto per almeno la metà più uno dei suoi componenti, da soggetti "privati" che siano espressione della componente "privata" della compagine sociale, intesa quale espressione aggregata che include le

organizzazioni professionali agricole, i soggetti portatori di interessi collettivi economico produttivi ed i soggetti portatori di interessi singoli.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale (Revisore), se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

La revoca dei componenti dell'organo amministrativo può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia se il componente dell'organo amministrativo venga nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e, pertanto, come rinuncia al risarcimento del danno.

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione ovvero un gettone di presenza per le riunioni di consiglio di amministrazione.

I soci potranno determinare l'ammontare massimo del compenso da attribuire agli amministratori portatori di cariche o deleghe, che in tal caso è ripartito, entro quell'importo, dal Consiglio di Amministrazione sentito, se nominato, il Collegio Sindacale.

#### **Art. 22) - (consiglio di amministrazione)**

Il consiglio d'amministrazione provvede alla nomina del presidente e del vice-presidente,

scegliendolo tra i propri membri.

Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale, o in altro luogo, purché in Puglia, indicato nell'avviso di convocazione, su convocazione del presidente o della maggioranza dei consiglieri; le riunioni saranno presiedute dal presidente e, in sua assenza o rinuncia, dal vice-presidente.

La convocazione dovrà essere fatta a mezzo di raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata ovvero a mezzo fax o posta elettronica, che deve risultare da apposito documento trasmesso dagli amministratori e riportato nel libro delle decisioni o del Consiglio di Amministrazione, o, nei casi d'urgenza, a mezzo di telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima.

Pur essendo sempre necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, le riunioni del consiglio di amministrazione saranno valide anche in caso di ritardo o mancanza dell'avviso di convocazione qualora i consiglieri o, se nominati, i sindaci assenti abbiano dichiarato per iscritto di rinunciare alla convocazione.

Il consiglio di amministrazione può riunirsi mediante videoconferenza tra la sede sociale e i vari luoghi audio/video collegati, indicati nell'avviso di convocazione. I partecipanti dovranno essere identificati dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da chi presiederà la riunione, il quale dovrà altresì verificare: che sia assicurata la possibilità di intervento in tempo reale da parte di tutti gli aventi diritto; la regolarità della costituzione e della votazione nei vari luoghi audio visivi collegati. La validità delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in video conferenza è subordinata alla possibilità data a tutti i partecipanti, aventi diritto, di seguire e intervenire in tempo reale alla discussione e di partecipare alla votazione. Il consiglio di amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trova il soggetto chiamato a presiederlo.

In ogni caso, le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

La decisione dell'organo amministrativo può essere assunta attraverso consultazione scritta.

Se la decisione viene assunta previo consenso degli amministratori espresso per iscritto deve essere redatto un apposito documento scritto dal quale devono risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione
- il contenuto della decisione e le eventuali autorizzazioni da richiedere
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio sindacale (del Revisore) ove nominato.

Copia di tale documento, con gli eventuali allegati, è trasmesso a cura dell'organo amministrativo a tutti gli amministratori, i quali entro i 3 giorni successivi dal ricevimento dovranno a loro volta trasmettere alla società specifica dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento loro trasmesso. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione del voto favorevole o del voto contrario o dell'astensione dell'amministratore e la sottoscrizione dello stesso. Se ritenuto opportuno l'amministratore può motivare l'emissione del voto contrario o dell'astensione sulla stessa copia del documento ricevuto. L'assenza di dichiarazione entro il termine suddetto equivale al consenso. La trasmissione prevista nel precedente comma può essere effettuata con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e posta elettronica. In caso di utilizzo del fax o della posta elettronica le trasmissioni agli amministratori devono essere eseguite al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicato dagli amministratori stessi alla società e che risulta riportato con apposita annotazione nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Ai fini della decisione degli amministratori assunta previo consenso scritto, la sottoscrizione dell'amministratore è considerata valida se rilasciata in forma scritta.

L'organo amministrativo riporta sul Libro delle decisioni degli amministratori l'indicazione:

- dell'avvenuta trasmissione agli amministratori di copia del documento redatto per iscritto con gli allegati previsti,
- dei tempi di trasmissione e di ricezione della stessa per ciascun amministratore

- dei tempi di trasmissione da parte di ciascun amministratore alla società del documento ricevuto e recante il voto espresso o l'astensione
- delle sottoscrizioni effettuate
- delle risultanze del voto.

La relativa documentazione in originale deve essere conservata agli atti della società.

**Art. 23) - (poteri dell'organo amministrativo)**

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, ad eccezione di quelli riservati per legge ad altri organi sociali.

**Art. 24) - (amministratori delegati e comitato esecutivo)**

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381, quarto comma, del codice civile, ad uno o più dei suoi componenti, come anche ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

In tal caso, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico che successivamente, sentito però in ogni caso il parere del Collegio sindacale, il tutto ai sensi dell'art. 2389 cod. civ..

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società consortile e dalle sue controllate.

**Art. 25) - (firma e rappresentanza sociale)**

Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della

società dinanzi ai terzi ed in giudizio, per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del consiglio.

**Art. 26) – (Direttore Generale)**

L'assemblea dei soci nomina un Direttore Generale scegliendolo al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale, qualora nominato, cura gli affari conferiti dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti dallo stesso stabiliti e sovrintende alla struttura organizzativa della Società.

Egli si pone quale attuatore delle linee guida e gestionali della Società.

Ove nominato il Direttore partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e può assumere i poteri che il Consiglio stesso riterrà di delegare.

**Titolo V - collegio sindacale**

**(DA RISCRIVERE PREVEDENDO REVISORE UNICO)**

**Art. 27) - (sindaci e revisore)**

I soci nominano il Collegio sindacale nei soli casi in cui tale organo è obbligatorio per legge. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, soci o non soci, scelti ai sensi dell'art. 2397 comma 2 del codice civile ovvero scelti tra revisori contabili iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia qualora ad essi, all'atto della nomina, sia conferito anche l'incarico di svolgere il controllo contabile. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio delle cariche.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Non possono essere nominati sindaci e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 2399 del codice civile.

Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri contemplati dagli artt. 2403 e 2403 bis del codice civile; si applicano le disposizioni previste dagli artt. 2406 e 2407 del codice civile.

Il compenso annuale dei sindaci è determinato all'atto della loro nomina con delibera assembleare da parte dei soci per l'intero periodo del loro incarico.

Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Per la convocazione del Collegio sindacale si applicano le modalità previste per la convocazione del Consiglio di Amministrazione come precisato al precedente articolo. In tal caso le parole ivi riportate "Libro delle decisioni degli Amministratori" devono intendersi sostituite dalle seguenti "Libro delle decisioni del Collegio sindacale". Sono comunque valide le riunioni del Collegio sindacale e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i sindaci effettivi in carica.

Le adunanze del Collegio sindacale possono essere tenute anche in audio/video conferenza con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) il Presidente della riunione sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti nonché di regolare lo svolgimento della riunione
- d) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi della riunione da verbalizzare
- e) gli intervenuti devono poter visionare, ricevere o trasmettere documenti nonché partecipare alla discussione e alle eventuali votazioni simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale della riunione.

In caso di nomina obbligatoria del Collegio sindacale, l'incarico di controllo contabile, anziché essere conferito al Collegio sindacale stesso, può essere affidato ad un revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Alla nomina del Revisore contabile i soci provvedono mediante delibera assembleare.

Per tutto quanto non contemplato nel presente atto costitutivo trovano applicazione in merito al revisore contabile le disposizioni previste per le società per azioni.

## **Titolo VI – organo consultivo**

### **Art. 28) – (il partenariato di progetto)**

Il consiglio di amministrazione potrà istituire, quale organo consultivo della società, il Partenariato di Progetto. Esso è formato dagli operatori – pubblici e privati – già facenti parte del partenariato pubblico/privato ammesso alla seconda fase del Bando per la selezione dei Gruppi d’Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL), nell’ambito del “Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007/2013”, con determinazione del \_\_\_\_\_ dell’Assessorato Regionale \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_.

Nel partenariato di progetto possono far parte, anche, i terzi, singoli operatori, società, imprese e loro consorzi, associazioni, enti pubblici e privati che abbiano concorso al conseguimento degli scopi sociali o che abbiano titolo di interesse allo sviluppo locale delle aree interessate alle finalità sociali che designano il proprio rappresentante nella consulta.

Detto organo fornisce all’assemblea dei soci ed al consiglio di amministrazione pareri non vincolanti in ordine alle materie attinenti agli indirizzi di carattere generale e programmatico ed alla attuazione del Piano di Sviluppo Locale.

Il “Partenariato di Progetto” delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su richiesta dell’organo amministrativo.

### **Titolo VII - (bilancio e utili)**

#### **Art. 29) - (esercizio sociale)**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 30) - (bilancio)**

Alla chiusura di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo compila il bilancio entro i termini e con l'osservanza delle norme di legge. Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, il bilancio può essere presentato anche oltre il termine di cui sopra ma comunque nel termine massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

#### **Art. 31) - (utili)**

Gli utili netti di esercizio realmente conseguiti, dedotta la quota da destinare, ai sensi di legge, alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge stessa, sono accantonati in apposita riserva indivisibile e destinati allo svolgimento dell'attività statutaria.

E' vietata la distribuzione sia durante il funzionamento della società consortile che all'atto dello scioglimento, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve a favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori

### **Titolo VIII - norme finali**

#### **Art. 32) - (scioglimento)**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, determinandone i poteri nel rispetto dei criteri previsti dalla legge.

#### **Art. 33) - (disposizioni generali)**

Tutto quanto non previsto nel presente statuto viene regolato dal vigente codice civile e dalle disposizioni in materia.